

AVVERTENZE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

LINGUA DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano, certificata conforme al testo originale. A tal fine sono accettate:

- le traduzioni ufficiali certificate conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche e consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti o da un traduttore ufficiale o con asseverazione (presso gli uffici giudiziari italiani);
- le traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione.

POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Ai fini della comprova dei requisiti morali (richiesti per l'istruttore dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del DM 26 gennaio 2011, n. 17) può essere esibito:

- certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato di provenienza;
- se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui punto precedente, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui l'interessato stesso proviene, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

La data di rilascio di tale documentazione non può essere anteriore a più di tre mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza.

AUTENTICITA' DELLA COPIA ALL'ORIGINALE

L'autenticità della copia all'originale dei documenti richiesti può essere ottenuta:

- all'estero presso le Autorità consolari italiane;
- In Italia, presso gli Uffici comunali oppure compilando la dichiarazione sostitutiva conforme all'allegato 2.